

SENT. N°

CRON. N°

REP. N°.....

R.G. N°

410/2019*

Oggetto RISARCIMENTO DANNI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice di Pace, nella persona della dott.ssa Iolanda Mondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al 410/2019 R.G., avente ad oggetto "risarcimento danni", riservata per la decisione all'udienza di conclusioni del 14.04.2021

TRA

Torre Annunziata, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Argenziano, presso lo studio del quale in Marcianise alla via Novelli n. 65 ang. Via S. G. Bosco è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

attrice

E

Comune di Capodrise in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e determinazione settoriale n. 126 del 02.10.2019, dall'avv. Gianluca Granato e con questi, elettivamente domiciliato in Capodrise alla via F. Giannini n. 22 presso la casa comunale;

convenuto

NONCHE'

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., sig., elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. S. Benedetto, preso gli avv.ti Itala de Benedictis, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;

terzo intervenitore

All'udienza di conclusioni del 14.04.2021 il procuratore dell'attore concludeva per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari quantificata come in comparsa conclusionale; mentre il procuratore del convenuto Comune chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata; il procuratore del terzo intervenitore inps chiedeva, invece, la surroga nei diritti del danneggiato con condanna del comune al pagamento in suo favore di € 1.171,82, oltre interessi e vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione dello svolgimento del processo, per il quale ci si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, ex art. 132 c.p.c II comma come modificato dall'art. 45 comma 17 L. 18.06.09 n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va conseguentemente accolta.

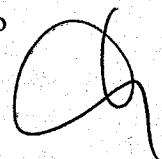
Preliminarmente questo Giudice rileva l'ammissibilità e la proponibilità della domanda avendo l'istante correttamente instaurato il rapporto processuale con il soggetto legittimato per legge, avuto riguardo al tipo di azione esperita, e iniziato l'azione stessa dopo aver previamente costituito in mora con apposita raccomandata a.r., prodotta in copia, l'Amministrazione convenuta, anche se questa non è condizione di procedibilità.

Ciò posto, osserva nel merito il Giudicante che il fatto dedotto in citazione è stato sufficientemente provato, non solo nel suo accadimento storico, ma anche in relazione alle concrete modalità, avendo i testi escussi apparsi di sicura attendibilità, riferito di aver personalmente, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, constatato che l'istante, nel mentre camminava a piedi, rovinava in una sconnessione presente sul manto stradale e che nella caduta la stessa riportava lesioni al piede sinistro.

Tale essendo la ricostruzione del sinistro e nulla essendo emerso in contrario, deve ritenersi in diritto che sussistono tutti gli elementi per potersi configurare nella fattispecie l'ipotesi c.d. dell'insidia o trabocchetto, in presenza della quale la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità della P.A. per violazione del generale principio del "*neminem laedere*". Secondo la S.C., infatti, tale situazione si verifica ogni qual volta lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso, in ogni caso da provare nel giudizio di merito (cass.civ. sez.III, 24.01.1995 n.809; cass. civ.sez.III, 17.3.1998, n.2850; cass. civ. sez.III, 16.6.1998, n.5989).

Orunque, sotto il profilo probatorio, non v'è dubbio che nella fattispecie sussista la prova del pericolo occulto, costituita, da un lato, dalla non visibilità della disconnessione, dall'altro, dall'oggettiva non prevedibilità, sicché l'Ente convenuto, deve essere ritenuto e dichiarato unico ed esclusivo responsabile del sinistro subito dall'istante, per mancata e/o inadeguata vigilanza e manutenzione della strada, in sua custodia e proprietà, e per non aver conseguentemente impedito il verificarsi del fatto ad esso imputabile in termini di responsabilità.

Dette lesioni, poi, sono state fatte oggetto di c.t.u., la quale, dopo averne accertato la natura ed entità, unitamente al nesso eziologico con l'evento dannoso, ha concluso che Torre Annunziata ebbe a riportare, in conseguenza di tale evento, "un valido trauma discorsivo della caviglia sx" che comportò una ITP di giorni 4 mediamente valutati al 75%, una ITP di giorni 15, mediamente valutati al 50 ed una ITP di giorni 15 mediamente valutati al 25% con un esito permanente, rilevante sotto il profilo del danno biologico, di 2 punti percentuale, rappresentato dal riflesso psicologico negativo nella vita di relazione.



Orbene, sulla scorta di tali conclusioni, ritenute sostanzialmente condivisibili da questo Giudicante in quanto congruamente ed esaurientemente discusse, oltre che immuni da vizi logico-giuridici, si può procedere alla valutazione economica e monetaria dei danni a liquidarsi, che nella fattispecie non riguardano in alcun modo quelli di natura patrimoniale, sia perché la c.t.u. ha escluso ogni incidenza delle lesioni subite e residue sulla capacità lavorativa del soggetto, sia perché, in ogni caso, alcuna prova è stata prodotta o fornita al riguardo. E allora per una corretta valutazione di dette lesioni, ai fini del risarcimento dovuto, bisogna rifarsi alla fondamentale e storica decisione della Consulta - sentenza del 14.7.1986 n. 184, che, traendo insegnamento da un orientamento ormai già in uso presso alcuni Giudici di merito, ha cristallizzato la nuova figura di danno alla persona (non patrimoniale), il c.d. danno biologico, risarcibile prescindendo da ogni parametro di reddito o pregiudizio di ordine economico e configurato come danno alla salute, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, in sé e per sé considerata)-, poi recepita dalla Suprema Corte, che con innumerevoli sentenze ha da un lato riconosciuto la sussistenza del danno in oggetto in qualunque tipo di lesione, e, dall'altro lato, sancito la risarcibilità in via prioritaria dello stesso, prescindendo da ogni eventuale dimostrazione di perdita o riduzione di reddito (fra le tante cfr. Cass. 16.9.1995 n° 9772; Cass. 6.2.1998 n° 1285).

Per la quantificazione di tale danno questo Giudice ritiene di aderire al sistema del c.d. "punto tabellare", secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che ha avuto sempre maggiore consenso -dopo il sostanziale abbandono del metodo di calcolo alternativo basato sul "triplo della pensione sociale"- non sola tra i giudici di merito, ma anche di legittimità, tant'è che la Corte di Cassazione, da ultimo, ne ha dettato anche un vero e proprio iter logico per la formazione del corretto indennizzo, che deve essere in ogni caso improntato ad un criterio equitativo di valutazione e ad una corrispondenza al caso concreto (cass. 25.5.00 n. 6873; cass. 19.5.99 n. 4852; cass. 19.3.99 n. 2425).

In ossequio a tali criteri, rivisti dalla legge 57/2001 e successive modifiche ed in considerazione della invalidità permanente accertata del 4 per cento, tenuto conto che la valutazione tabellare del valore-punto si attaglia perfettamente al caso concreto, non sussistendo diversi parametri di "personalizzazione", stimasi equo liquidare, per tale voce, la somma complessiva di €. 1.500,23, in considerazione dell'età del soggetto al momento del sinistro.

Va inoltre riconosciuto il danno biologico da invalidità temporanea, totale e parziale, secondo quanto stabilito dal c.t.u., equitativamente liquidabile, rispettivamente, in €. 141,21, € 353,03 ed € 670,75.

Va, infine, liquidato, in considerazione che nella fattispecie ricorrono gli estremi di cui al combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. -potendosi il fatto illecito astrattamente configurare come reato-, il danno morale, o extrapatrimoniale, che, tenuto conto della lieve sofferenza patita, dell'età del danneggiato e di ogni ulteriore elemento emergente dal fatto considerato, può essere equitativamente determinato nella somma di €. 542,75 pari ad un quarto del danno biologico.



In totale, pertanto, la somma complessiva del risarcimento ammonta a €. 2.847,50, comprensiva di € 133,77 di spese mediche sostenute documentate, tale somma all'attualità e comprensiva di ogni voce di danno, anche alla stregua dei principi stabiliti nella sentenza delle S.U. della Cassazione n.1712 del 17.2.95. sulla quale, poi, matureranno i soli interessi legali dalla data della presente al soddisfo.

Dalla suddetta somma sarà detratto quanto già corrisposto dall'I.N.P.S., con surroga di quest'ultimo per la somma anticipata all'istante pari ad € 947,51.

Le spese, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione della natura della controversia, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Torre Annunziata con atto di citazione di cui sopra, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta respinta, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuta la civile esclusiva responsabilità, del convenuto Comune di Capodrise, condanna lo stesso, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni in favore dell'istante al pagamento della somma di € 2.847,50, per le lesioni subite, sulla predetta somma andranno calcolati gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo, (la suddetta somma sarà così ripartita € 1.899,99 all'istante Torre Annunziata ed € 947,51 al terzo intervenitore INPS per anticipo fattone);
- condanna il medesimo Comune al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, nella complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 575,00 per spese (comprese 450,00 di c.t.u. che pone definitivamente a carico di parte convenuta ed € 98,00 non versate poiché iscritta a debito) e la restante parte per diritti ed onorari, oltre accessori come per legge il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
- spese compensate per il terzo intervenitore I.N.P.S..

Così deciso in Santa Maria C.V. il 06.07.2021

Il Giudice di Pace
dott.ssa Iolanda Mondo

Depositato in cancelleria
il 13 DIC 2021

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Pellicciari Giuseppe